

Statuto dell'associazione

Ostia in Bici XIII

Art. 1 – A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un'associazione culturale denominata **OSTIA IN BICI XIII**.

Art. 2 – L'Associazione ha sede in Via dei Brigantini 7 – 00122 Roma – Italia.

Art. 3 – L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e non violenza. L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento. Le sue finalità sono altresì a carattere apolitico, non lucrativo, non razziale.

Art. 4 – L'associazione ha le seguenti finalità: 1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico; 2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta; 3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti, pedoni e portatori di handicap; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso; 4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso; 5) promuovere l'uso della bicicletta per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio; 6) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui

ai punti precedenti; 7) organizzare convegni, mostre, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione; 8) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

Art. 5 - L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Art. 6 - L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera. La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare ogni anno fino a 3 soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

Art. 7 – Tutti i soci possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

Art. 8 - Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.

Art. 9 - L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di febbraio per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche. Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso. L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci. L'assemblea deve essere convocata almeno 15 giorni prima e comunicata a tutti i soci.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo è costituito da 11 membri dispari, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica due anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti. Il Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari. Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Art. 11 - Il Presidente ha la rappresentanza legale del gruppo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Il Segretario svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

Art. 14 - L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: quote associative, contributi degli aderenti, contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri; sovvenzioni e contributi dell' Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali; donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all' associazione a qualunque titolo.

Art. 15 - L' esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla chiusura dell' esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all' approvazione dell' assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell' associazione durante i quindici giorni che precedono l' assemblea e finchè sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico che evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 16 - Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall' assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.

Art. 17 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa il suo patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 18 - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.